



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

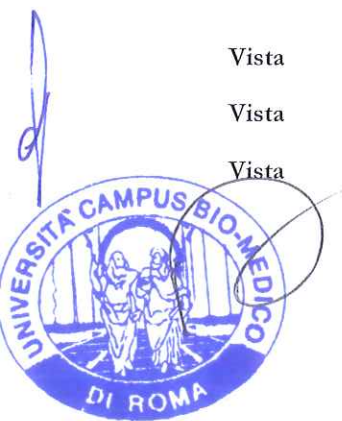
Anno Accademico 2014/2015

N. 198 del 01/10/2015

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/10 - Chimica degli Alimenti, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24;
- Visto il Decreto Rettorale n. 2 del 10 gennaio 2012, con il quale è emanato il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della citata Legge n. 240/2010;
- Visto il D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;
- Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 che individua le modalità, i criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della citata Legge n. 240/2010;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della citata Legge n. 240/2010;
- Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
- Vista la delibera della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia del 6 luglio 2015;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 9 settembre 2015;
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 23 settembre 2015;



DECRETA

Art. 1 - Tipologia concorsuale

1. E' indetta n. 1 procedura di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato di durata triennale, eventualmente prorogabile per due anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari e il Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/10 - Chimica degli Alimenti.
2. Nell'Allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, sono altresì indicati: il regime di impegno a tempo pieno o definito, l'oggetto del contratto, il programma di ricerca, il trattamento economico e previdenziale, i referenti per l'attività di ricerca, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti:
 - dottorato di ricerca in materia attinente al Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/10 - Chimica degli Alimenti ovvero all'argomento del Progetto o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

ovvero

 - laurea in Chimica ovvero Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o equivalente, unitamente a un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca determinato nell'Allegato "A" a seguito della delibera della Facoltà Dipartimentale che ha proposto l'attivazione della procedura.
2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
 - d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che sono stati titolari di rapporti instaurati con l'Università Campus Bio-Medico, con altri atenei o con altri enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, anche per periodi non continuativi, per la funzione di ricercatore a tempo determinato e come titolari di assegni di ricerca ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, qualora la durata complessiva dei rapporti già instaurati, maggiorata della durata del contratto a tempo determinato, per cui intendono concorrere, superi complessivamente i

dodici anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
5. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, il contratto di ricercatore è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei, con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia presso altri Atenei, con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, **a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell'Università: <http://www.unicampus.it>. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema consentirà l'accesso in sola lettura e **non permetterà** più alcun invio del modulo elettronico.
3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12.00**, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
5. La domanda di partecipazione **deve essere compilata in tutte le sue parti**, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:
 - a) **i dati anagrafici completi del candidato** (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
 - b) **l'indicazione della Facoltà Dipartimentale, del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare;**
 - c) **l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;**
 - d) **se cittadino straniero, la dichiarazione di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;**

- e) il curriculum della propria attività scientifica e didattica, datato, firmato in calce e siglato in tutte le sue pagine, da allegare in formato PDF, comprensivo dell'elenco dei titoli, dell'elenco di tutte le pubblicazioni e di quelle ritenute utili ai fini della selezione;
- f) le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, che dovranno essere caricate e inviate in formato "pdf" esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica e esclusivamente in formato full text (per le pubblicazioni si rimanda all'art. 5).
- g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum, la conformità all'originale delle pubblicazioni presentate e la veridicità dei dati inseriti;
6. Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.
7. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
 - **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
 - in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato e siglato su tutte le precedenti pagine. Allegare a esso fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità del candidato firmatario. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Art. 4 - Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5 - Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni debbono essere presentate con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi agli originali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione, o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2/9/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Dlgs 31/8/1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 15/04/2004 n. 106 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. 3/05/2006 n. 252.

Art. 6 - Nomina della Commissione

1. La Commissione sarà individuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del citato Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e sarà nominata con Decreto del Rettore. Il Decreto di nomina sarà pubblicato sul sito dell'Università.
2. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del c.p.c., devono essere proposte al Rettore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Università del provvedimento di nomina della Commissione. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.
3. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
4. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7 - Valutazione dei candidati

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati (titoli: fino a un massimo di punti 30, pubblicazioni fino ad un massimo di punti 70). Tali criteri sono consegnati al responsabile del procedimento, di cui all'art. 16, il quale ne assicura la pubblicità alla pagina Concorsi del sito dell'Università: <http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori>.
2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione procede preliminarmente alla valutazione dei candidati, esprimendo giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3. La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
 - a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
 - f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - h) premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
 - i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
4. La valutazione di ciascun titolo sopraindicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
5. La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
6. Ai sensi del D.M. 25.05.2011, n. 243, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.
7. La Commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
8. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, può avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) «impact factor» totale;
 - d) «impact factor» medio per pubblicazione;

- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
9. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati **sono tutti ammessi alla discussione** qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
10. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati alla pagina Concorsi del sito dell'Università: <http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori>. I candidati ammessi sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione.
11. Per essere ammessi alla discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.
12. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la Commissione da parte dei candidati è pubblica.
13. Durante la discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista anche una prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
14. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta punti.
15. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione.
16. La relazione riassuntiva dei lavori svolti è pubblicata per via telematica alla pagina Concorsi del sito web dell'Università: <http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori>.

Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore, con proprio Decreto, accertata la regolarità formale degli atti, dichiara il nominativo del vincitore individuato dalla Commissione.
2. Il provvedimento viene trasmesso al Preside della Facoltà Dipartimentale di riferimento per il prosieguo dell'iter procedurale.

Art. 9 - Proposta di chiamata

1. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale competente che ha richiesto l'attivazione della procedura selettiva, acquisito il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione del vincitore, procede entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata dello stesso.
2. La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Senato Accademico.

Art. 10 - Contratto di lavoro

1. Il vincitore della procedura selettiva instaura con l'Università Campus Bio-Medico di Roma un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata regolato dal Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2 del 10 gennaio 2012.
2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

Art. 11 - Rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prevede un periodo di prova della durata di sei mesi e la valutazione dello stesso compete alla Giunta di Facoltà competente previo parere del Referente per le attività di ricerca.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno.
3. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
4. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal Referente dell'attività di ricerca.
5. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
6. La competenza disciplinare è regolata dal Senato Accademico.
7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
8. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo A possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa valutazione della competente Facoltà Dipartimentale ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo determinato titolari di contratto di tipo A è pari al trattamento economico iniziale previsto per i ricercatori confermati con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione previsto per il ricercatore a tempo indeterminato.

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I ricercatori a tempo determinato sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti, in materia fiscale, previdenziale e assistenziale, adottati per il personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito dell'espletamento delle loro attività.

Art. 14 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, previa la formale autorizzazione degli interessati, esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa di settore e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la sig.ra Rosa Maria Lauretta, Responsabile dell'Ufficio Concorsi - Area del Personale (tel. 06/225419035 — 9216- 9230, fax: 06/22541456, e-mail: concorsi@unicampus.it).

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Pubblicazione del bando

1. Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
 - dell'Ateneo: <http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori>;
 - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <http://bandi.miur.it>;
 - dell'Unione Europea: <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Roma, 1 ottobre 2015

Il Direttore Generale
(Ing. Paolo Sormani)



Il Rettore
(Prof. Andrea Onetti Muda)



Procedura selettiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010	
Tipologia di contratto	Ricercatore Universitario a tempo determinato tipo A
Regime di impegno	Tempo pieno
Oggetto del contratto	Caratterizzazione di molecole con possibile attività biologica in matrici naturali e prodotti alimentari
Programma di Ricerca	Le matrici di origine vegetale sono spesso miscele altamente complesse, contenenti numerose classi di componenti in un ampio intervallo di concentrazione e diverse caratteristiche strutturali. Tali matrici hanno trovato usi nella medicina tradizionale o in alimentazione, giustificato da proprietà benefiche che sono state correlate alle classi chimiche in esse presenti. Esempi possono essere i polifenoli o i carotenoidi, ai quali vengono attribuite, tra le altre, proprietà antiossidanti. Risulta di fondamentale importanza poter caratterizzare in dettaglio matrici naturali complesse ancora poco studiate, allo scopo di identificare la struttura dei componenti presenti, quantizzarli e verificarne eventuali proprietà biologiche. Tali studi si baseranno sull'uso di diverse tecniche di separazione cromatografica (analitica, preparativa, mono- e multi-dimensionale) accoppiata a tecniche di spettrometria di massa. I risultati potranno essere utilizzati per la selezione di matrici particolarmente ricche di molecole con possibile attività biologica da poter utilizzare in campo alimentare, nutraceutico e cosmeceutico.
Settore concorsuale	03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari.
Settore Scientifico Disciplinare	CHIM/10 – Chimica degli Alimenti
Durata del contratto	3 anni
Facoltà Dipartimentale di appartenenza	Medicina e Chirurgia
Trattamento economico e previdenziale	Si rimanda al Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato Tipo A dell'Università Campus Bio-Medico.
Referenti per l'attività di ricerca	Prof.ssa Laura De Gara/Prof.ssa Paola Dugo
Obiettivi di produttività	Gli obiettivi di produttività scientifica si misurano in articoli originali o revisioni della letteratura su riviste internazionali indicizzate ovvero capitoli di collane monografiche specialistiche internazionali, partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore, partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Impegno didattico	L'impegno annuo complessivo (didattica frontale, integrativa e servizio agli studenti) è pari a 350 ore annue, di cui fino a un massimo di 10 CFU di didattica frontale.
Numero massimo di pubblicazioni	20
Conoscenze e competenze linguistiche	Inglese
Titoli	Titolo di Dottore di Ricerca in materia attinente al Settore Scientifico-Disciplinare ovvero all'argomento del Progetto, conseguito in Italia o all'estero. Laurea in Chimica ovvero Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

